



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Ufficio XIV

Bolla 2/07/08
+ copie 2/07/08

Roma, 7 APR 2008



Prot. N. 0042171
Rif. Prot. Entrata N. 0014100
Allegati:
Risposta a nota del: 24/01/2008,
n. 0005605

All' Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali
Piazza Cavour, 25
00193 R O M A

OGGETTO: Diritti di rogito. Articolo 11 CCNL
9/5/2006 per il personale del comparto
Regioni/Autonomie Locali.

e, per conoscenza:

All' Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 R O M A

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0024699 (A)
del 08-04-2008

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ispettorato Generale Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica - Settore V
Via Boncompagni, 30
00187 R O M A

Si fa riferimento alla nota n. 0005605 del 24.1.2008 di codesta Agenzia,
nella quale, in relazione alla tematica in oggetto indicata, si chiede allo scrivente di
esprimere le proprie valutazioni.

A

In merito – nel sottolineare che le argomentazioni che seguiranno sono ricognitive di una posizione già espressa dallo scrivente e nell'evidenziare che, anche alla luce delle reiterate prese di posizione dell'Aran sul punto, non sembrano sussistere margini per dubbi o interpretazioni difformi - si rappresenta quanto segue:

- l'art. 11 del CCNL in oggetto indicato, rubricato "*Incarico di vice-segretario*" stabilisce, al comma 1, che ai dipendenti comunali sprovvisti di qualifica dirigenziale vengano erogati i compensi per diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La norma, piuttosto articolata, si occupa anche di fissare un limite quantitativo all'onere finanziario a carico degli enti locali, ed in tal senso prevede che:
a) il limite massimo dei compensi erogabili sia commisurato ad un terzo dello stipendio del segretario, a prescindere dal numero degli effettivi beneficiari (art. 11, comma 2, del citato CCNL) consentendo, in tal modo, agli enti di conoscere preventivamente l'entità dell'onere complessivo da sopportare; b) ove la sostituzione sia limitata temporalmente, ugualmente limitato è il *plafond* di riferimento cui commisurare il limite di 1/3. Ciò vuol dire che se ad es. il vice-segretario si limita a sostituire il segretario nel mese di agosto, il limite massimo dei compensi da percepire è commisurato ad 1/3 dello stipendio mensile, anziché all'intero stipendio teorico annuale (art. 11, comma 3, del CCNL);
- alla luce del quadro normativo delineato - unico essendo il *plafond* di riferimento, quale che sia il numero dei soggetti beneficiari - l'erogazione di compensi per attività di rogito a favore del vice-segretario comunale comporta *ipso facto* una decurtazione delle somme teoriche spettanti ad analogo titolo al Segretario Comunale, il quale, riprendendo l'esempio

precedente, dovrà commisurare i propri benefici a 1/3 dello stipendio spettante per 11 mesi (detrato dunque il mese in cui è stato sostituito dal vice-segretario): è questa l'unica possibile lettura sistematica della citata norma contrattuale;

- ad analoghe conclusioni è peraltro pervenuta anche la Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 22/2006. In particolare il magistrato contabile, dalla premessa secondo cui i diritti di rogito *“non sono altro che tasse ... che i Comuni sono obbligati ad esigere per la stesura di alcuni atti”* fa discendere la conseguenza secondo cui *“il limite di un terzo dello stipendio in godimento ... va rapportato al periodo di effettivo servizio prestato”*. L'esigenza primaria è infatti quella *“di non privare l'amministrazione di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti”*;
- in conclusione, l'amministrazione deve sapere sin dall'inizio dell'esercizio quale potrà essere l'onere finanziario da sopportare per compensare l'esercizio dell'attività di rogito, e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendente dal numero dei soggetti che si succedono nell'attività medesima;
- appare utile, in questa sede, rimarcare come ad analogo regime normativo siano soggetti anche i casi in cui la qualifica di vice-segretario comunale sia stata attribuita ad un dipendente in possesso di qualifica dirigenziale;
- infatti – anche se l'art. 25 del CCNL 22.2.2006, sul punto, è meno articolato della norma dettata per il personale del comparto – come chiarito dall'ARAN (cfr. nota del 27.6.2006) valgono per i dirigenti *“i medesimi principi affermati espressamente per il personale non dirigente (importo massimo erogabile; possibili destinatari, ecc.)*. Infatti questa tesi

interpretativa, cui l'ARAN si sta attenendo rigorosamente, è stata espressa chiaramente nella Relazione illustrativa alla Corte dei Conti per la certificazione dei costi contrattuali del suddetto CCNL del 22.02.2006, su espressa richiesta in tal senso propria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che alla stessa aveva collegato il parere favorevole del Governo alla sottoscrizione definitiva del medesimo CCNL. Infatti, essendo già stata sottoscritta l'ipotesi di accordo, non era più possibile operare alcuna modifica del testo contrattuale";

- *anche queste conclusioni interpretative sono state condivise dalla Corte dei Conti, nel parere della Sez. Regionale per la Regione Toscana, n. 7/2007, nel quale viene chiarito che "se è vero, dunque, che il CCNL dell'area non dirigenziale non è direttamente applicabile all'ipotesi della sostituzione del Segretario da parte del Vice Segretario dirigente, e che l'interpretazione dei contratti collettivi è materia estranea alla contabilità pubblica e demandata a particolari procedure, vero è anche che la mancata indicazione, da parte dell'art. 25 del diverso CCNL applicabile ai dirigenti, delle modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge. Appare pertanto logico, oltre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che anche nell'ipotesi considerata il limite di spesa per l'Ente, a prescindere dalle vicende sostitutorie, resti quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione";*
- *si ricorda infine, come in precedenza evidenziato, che lo scrivente è già intervenuto esaurientemente sul punto con un parere inviato alla provincia di Reggio Calabria, in data 8 giugno 2007, prot. n. 0076436, affermando*

quanto segue: a) *"il limite massimo dei compensi erogabili resta commisurato ad un terzo dello stipendio del segretario, a prescindere da quanti e quali siano i beneficiari. In altri termini, il limite di 1/3 deve essere inteso quale somma massima erogabile dall'ente, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere l'attività di rogito. La ratio della citata norma (legge 312/1980) è infatti riconducibile alla volontà di porre un tetto massimo all'esborso dell'ente in relazione all'attività rogatoria; b) "appaiono del tutto irrilevanti, per l'amministrazione locale, le vicende contingenti riguardanti la presenza in servizio del segretario o la sua eventuale sostituzione da parte del vice: sempre e comunque l'esborso per l'ente non potrà superare il più volte citato tetto di spesa. Circa le modalità di liquidazione dei diritti in questione, appare corretta la procedura (...) di una liquidazione a consuntivo, una volta definita la somma da erogare e le percentuali di partecipazione all'attività rogatoria da parte dei possibili interessati".*

- Alla luce del quadro sopra esposto, si ritiene non sussistano ulteriori dubbi circa la portata applicativa delle disposizioni più volte citate.

Il Ragioniere generale dello Stato

Carli